

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, con sede in Via Matteotti 15, 28060, Granozzo con Monticello (NO), C.F. 80013960036 e PIVA 00467930038, rappresentato dal Dott. Paolo Paglino, nato a Granozzo con Monticello (NO) il 05/07/1962, CF PGLPLA62L05E143D, in qualità di legale rappresentante (di seguito "PARTE LOCATRICE") – da una parte -;

e

EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475 – Iscrizione al Registro Imprese di Varese n. 02487230126, in persona del Signor Roberto Gianini nato a Somma Lombardo (VA) il 28/06/1971, in qualità di Procuratore Speciale in forza di atto rep. n. 30.276, raccolta n. 21.510, registrato a Milano il 31/05/2016 (n. 21641 S 1T), domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "EOLO" o "CONDUTTRICE") - dall'altra parte di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

- 1) la PARTE LOCATRICE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche (di seguito "la Porzione d'Immobile");
- 2) EOLO è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La PARTE LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede a EOLO, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare sulla torre faro del compo sportivo comunale, sito nel Comune di Granozzo con Monticello (NO), catastalmente censita al catasto fabbricati, del Granozzo con Monticello (NO), Fg. 5, Mappale 519, le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici. Il tutto come individuato nell'Allegato Grafico **Sub. A**, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione degli Impianti della CONDUTTRICE, evento che la stessa comunicherà alla PARTE LOCATRICE a mezzo raccomandata a.r.

3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata a.r.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la PARTE LOCATRICE consente che EOLO possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r.

Art.4 - Corrispettivo

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

4.1 A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone annuo è determinato in **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)** e da n° 1 connessioni omaggio da 100Mb/s per la durata contrattuale.

4.2 Tale importo, sarà corrisposto in un'unica rata da corrispondere entro il mese di Settembre di ogni anno.

4.3 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato:

IBAN IT36P0306910131100000046012, intestato al Comune di Granozzo con Monticello.

4.4 LA PARTE LOCATRICE concede a EOLO di utilizzare il contore esistente per alimentare l'impianto.

4.5 EOLO si impegna a installare un contatore di sotto lettura per determinare i consumi dell'impianto. Il Comune potrà richiedere a EOLO il rimborso del costo dell'energia in base ai consumi rilevati.

Art.5 – Uso della Porzione di Immobile

5.1 EOLOavrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 EOLO non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della PARTE LOCATRICE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di EOLO, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità diEOLO stessa.

6.2 La PARTE LOCATRICE non è responsabile di nessun danno che si

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

possano verificare sull'impianto di EOLO SPA a causa di eventi atmosferici.

Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile

7.1 EOLO potrà accedere alla Porzione di Immobile, ove ospitati i propri Impianti dall'esterno, tramite cestello e/o simili, in qualsiasi momento direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato, previa tempestiva comunicazione al Comune di Granozzo con Monticello (NO).

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

8.1 Il presente Contratto, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti aEOLO di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata;
- B) perdita da parte diEOLOdel diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di qualsiasi modifica societaria dellaCONDUTTRICE.

Art.10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 – Spese e registrazione

11.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno a carico della CONDUTTRICE. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera della CONDUTTRICE.

Art.12 – Elezione di domicilio

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la PARTE LOCATRICE: Granozzo con Monticello (NO), in Via Matteotti 15,
28060

EOLO: Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Busto Arsizio (VA).

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente Contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO, sito in comune di Milano via S. Barnaba 29 palazzina ANMIG.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico

15.1 La PARTE LOCATRICE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la PARTE LOCATRICE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

15.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della PARTE LOCATRICE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Letto confermato e sottoscritto.

Granozzo con Monticello (NO), li _____

Allegati: Grafico Sub A

PARTE LOCATRICE

EOLOS.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non

<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS

specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Granozzo con Monticello (NO), li _____

PARTE LOCATRICE


EOLOS.p.A.

GRAFICO A

Il presente grafico è parte integrante al Contratto stipulato in data

__/__/__.

Postazione Codice Postazione	Tecnologia	Apparati
10978	EWG + PARABOLE	1



<u>ID BTS</u>	<u>ID SIRE</u>
10978	GRANOZZO CS